REGOLAMENTO (CEE) N. 1861/80 DELLA COMMISSIONE

del 15 luglio 1980

che deroga, per la campagna 1980/1981, alle norme di qualità per le mele e le pere da tavola

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1035/72 del Consiglio, del 18 maggio 1972, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1367/80 (2), in particolare l'articolo 2, paragrafo 3, secondo comma,

considerando che il regolamento (CEE) n. 1641/71 della Commissione, del 27 luglio 1971, che fissa le norme di qualità per le mele e le pere da tavola (3), modificato dal regolamento (CEE) n. 546/80 (4), ha stabilito criteri di omongeneità di calibrazione per tutte le varietà ; che, date le caratteristiche morfologiche della varietà Bramley's Seedling, l'applicazione a tale varietà dei criteri stabiliti impedirebbe di classificarne i frutti nella categoria di qualità I, indipendentemente dalle loro caratteristiche qualitative ; che occorre pertanto prevedere una deroga alla norme di calibrazione per tale varietà ;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per gli ortofrutticoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

In deroga alle disposizioni del titolo III di cui all'allegato del regolamento (CEE) n. 1641/71, delle norme di qualità per le mele e le pere da tavola, la differenza di diametro per le mele della varietà Bramley's Seedling (Bramley, Triomphe de Kiel) può raggiungere 10 mm per i frutti delle categorie « I » e « II » presentati in strati ordinati e 20 mm per i frutti della categoria « I » imballati alla rinfusa.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° agosto 1980.

Esso si applica durante la campagna 1980/1981.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 15 luglio 1980.

Per la Commissione

Finn GUNDELACH

Vicepresidente

(1) GU n. L 118 del 20. 5. 1972, pag. 1.
(2) GU n. L 140 del 5. 6. 1980, pag. 24.
(3) GU n. L 172 del 31. 7. 1971, pag. 1.
(4) GU n. L 60 del 5. 3. 1980, pag. 15.